

**ALLEGATO I****ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCREDITAMENTO ALLA RETE DELLE DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E STORICO-ARTISTICO DELLA REGIONE LAZIO (L.R. n. 8/2016)****I – OGGETTO E FINALITÀ**

La Regione Lazio in applicazione alla legge regionale n. 8 del 20 giugno 2016 come modificata dalla legge regionale n. 8 del 29 aprile 2024, relativa ad “*Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale*”, adotta le presenti istruzioni operative per la presentazione di domande di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio (di seguito Rete).

La Rete è finalizzata a promuovere e sostenere interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente ai beni indicati che siano stati dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e presenti sul territorio della Regione.

L'accREDITamento alla Rete è requisito per l'eventuale concessione di forme di sostegno per interventi di piccola manutenzione e valorizzazione (indicate all'articolo 3 della L.R. 8/2016).

La Rete è costituita senza termine di durata ed è soggetta a progressivo aggiornamento per i nuovi accreditamenti.

**2 – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO E SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA**

Le presenti Istruzioni Operative sono rivolte a soggetti pubblici o privati proprietari di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche, insistenti sul territorio della Regione.

Ai fini dell'accREDITamento il bene deve quindi possedere i seguenti requisiti:

2.1 - deve appartenere ad una delle seguenti tipologie:

- a) dimora
- b) villa
- c) complesso architettonico e paesaggistico (vedi *infra*, punto 2.5)
- d) parco o giardino

Sono inammissibili le domande relative a singole porzioni dei suddetti beni, salvo non si tratti di porzione che, rispetto al complesso immobiliare cui appartiene:

- sia oggetto di autonoma valutazione e dichiarazione di rilevante interesse pubblico o di interesse culturale e sia suscettibile di autonoma fruizione pubblica;

ovvero

- nel caso di bene di interesse culturale, presenti elementi di straordinario valore storico o storico-artistico, distinti rispetto al complesso immobiliare cui la porzione appartiene, risultanti da specifica documentazione bibliografica allegata alla domanda di accreditamento, e sia suscettibile di autonoma fruizione pubblica;

2.2 - deve essere oggetto di una valida ed efficace dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004, e/o di una valida ed efficace dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004;

2.3 - nel caso di beni immobili di cui all'articolo 12, comma 1 del D. Lgs. 42/2004, il bene deve essere stato oggetto di verifica positiva effettuata dai competenti organi degli organi competenti, oggi Ministero della Cultura (di seguito MiC), ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 12;

2.4 - nel caso di bene oggetto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13, o di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 42/2004, i valori espressi nella dichiarazione d'interesse culturale devono risultare tuttora sussistenti, da valutare sulla base dello stato di conservazione del bene e dei suoi elementi decorativi;

2.5 - nel caso di bene oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004, ovvero per i beni rientranti nella tipologia I.c (complesso architettonico e paesaggistico), al fine di verificare la sussistenza dei valori indicati all'art. 1 della citata L.R. 8/2016, lo stesso deve presentare caratteristiche di rilevante valore storico o storico-artistico debitamente documentate dalla bibliografia scientifica;

2.6 - devono risultare attualmente rispettati i vincoli apposti al bene per effetto della dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 12 o 13 del D.Lgs. 42/2004, e/o della dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004;

2.7 - non deve essere oggetto, neppure per singole porzioni o in relazione alle proprie pertinenze, di provvedimenti che abbiano dichiarato la sussistenza di violazioni delle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale o di violazione di altri vincoli sussistenti, anche diversi da quelli indicati al punto 6, salvo la violazione sia stata sanata in modo formalmente accertato dall'autorità competente o il provvedimento non produca comunque più effetti per annullamento o altri motivi;

2.8 – il proprietario non deve risultare destinatario di provvedimenti di natura giudiziaria o amministrativa che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, di ricevere contributi o altre agevolazioni pubbliche.

La domanda di accreditamento può essere sottoscritta unicamente e personalmente dall'attuale proprietario del bene, anche nel caso di beni affidati in gestione a terzi.

Nel caso di beni con più proprietari il requisito di cui al punto 2.8 deve sussistere in capo a tutti i comproprietari e la domanda può essere sottoscritta anche da parte di uno dei proprietari purché munito di apposita delega degli altri comproprietari non firmatari della domanda.

In caso di delega, alla domanda deve essere allegato l'atto di delega unitamente al documento di identità, in corso di validità, del/i delegante/i.

Per i "Beni con riserva di accreditamento" inseriti nell'elenco della Determinazione G09314 11/07/2024 - *Allegato 2*, la richiesta di scioglimento della riserva dovrà essere inoltrata alla competente Direzione mediante invio all'indirizzo P.E.C. indicato nel sottostante punto 3, di copia della relazione tecnica del provvedimento ministeriale di cui al suddetto punto 2.2 e sgg.;

### **3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di accreditamento, conforme all'**ALLEGATO 2**, dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità:

- sottoscritta dal/i proprietario/i del bene, salvo il caso di delega da parte dei comproprietari come sopra specificato;
- comprensiva di tutti gli allegati previsti (indicati nell'ALLEGATO 2, oltre all'eventuale delega);
- inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo dedicato: [accreditamentodimoregiardinistorici@pec.regione.lazio.it](mailto:accreditamentodimoregiardinistorici@pec.regione.lazio.it)

riportare il seguente oggetto: *Domanda di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio*

La Rete è soggetta ad aggiornamento continuo. Le domande possono riguardare esclusivamente beni che non siano già presenti nella Rete.

La domanda contiene un apposito campo destinato alla indicazione, da parte del proponente, di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e di posta elettronica ordinaria (P.E.O). L'indirizzo P.E.C. ivi indicato potrà essere eventualmente anche diverso da quello utilizzato ai fini della trasmissione della domanda e verrà utilizzato dalla Direzione competente, ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento di accreditamento, incluse le eventuali richieste di integrazione/regolarizzazione documentale.

La domanda - ALLEGATO 2 - per la sua validità, deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta, scansionata e accompagnata dalla scansione del documento di identità del soggetto firmatario salvo l'ipotesi di istanza sottoscritta con forma digitale.

Nel caso di beni di proprietà di più soggetti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i proprietari, salva l'ipotesi di delega prevista dall'articolo 2, e accompagnata dalla scansione dei documenti di identità di tutti i proprietari.

La scheda tecnica - ALLEGATO 3 - deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'istante e da un tecnico professionista (geometra, architetto, ingegnere, dottore agronomo o forestale, regolarmente iscritti nei rispettivi albi).

La domanda e la scheda tecnica devono essere accompagnati dalla seguente documentazione:

- 3.1 - documentazione fotografica del bene, immobile e/o complesso che dimostri le caratteristiche di maggiore importanza dal punto di vista storico, storico artistico, architettonico ed ambientale;
- 3.2 - planimetrie dell'edificio/spazio;

3.3 - relazione tecnica di notevole interesse pubblico/grande interesse culturale, come da provvedimento espresso di tutela del bene.

3.4 - documentazione bibliografica scientifica di maggior rilievo, relativa alle caratteristiche di rilevante valore storico, storico-artistico e/o paesaggistico del bene;

3.5 - eventuale delega conferita da uno o più dei comproprietari al soggetto che sottoscrive la domanda, nel caso previsto al punto 2 (in tal caso allegare anche copia del documento di identità in corso di validità del delegante);

#### **4 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE TECNICA**

Le domande saranno ritenute immediatamente inammissibili in caso di:

4.1 - istanza non conforme all'ALLEGATO 2;

4.2 - trasmissione con modalità diverse da quelle indicate nel punto 3;

4.3 - insussistenza dei requisiti indicati nel punto 2 o presentazione da parte di soggetto non autorizzato;

4.4 - assenza dell'ALLEGATO n. 3.

Al di fuori delle ipotesi di inammissibilità descritte, ove risulti necessario ai fini dell'istruttoria, la Direzione competente provvederà a richiedere all'interessato regolarizzazioni e/o integrazioni documentali, concedendo apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni.

La richiesta di regolarizzazione e/o integrazione è trasmessa dalla Direzione competente esclusivamente all'indirizzo P.E.C. indicato nella domanda da parte dell'interessato. La mancata integrazione/regolarizzazione nei termini assegnati comporterà l'inammissibilità della domanda.

L'istruttoria delle domande pervenute sarà svolta dalla Direzione competente, a cura dell'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Programmazione, e comprenderà anche la valutazione tecnica dell'effettiva sussistenza, sulla base dei dati e documenti forniti dall'istante, dei requisiti di cui all'articolo 2.

Ove ritenuto opportuno la Direzione competente potrà disporre verifiche in loco sul bene per il quale si richiede l'accreditamento, concordando l'accesso con il proprietario. L'ingiustificato impedimento a tali verifiche potrà comportare l'inammissibilità della domanda.

Al termine dell'istruttoria la Direzione competente dichiarerà con apposito atto:

- (in caso di esito positivo) l'ammissibilità del bene alla Rete, e aggiornerà contestualmente l'elenco dei beni accreditati.

ovvero

- (in caso di esito negativo) la non ammissibilità del bene alla Rete e le relative motivazioni.

La determinazione sarà pubblicata, ad ogni effetto di legge, sul Bollettino Ufficiale Regionale.

L'inammissibilità non impedisce la riproposizione di nuova domanda negli anni successivi, sussistendone i presupposti.

## **5 – ESCLUSIONE DALLA RETE E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI**

La Direzione competente provvederà a disporre l'esclusione dalla Rete, previa verifica, nelle seguenti ipotesi:

- 5.1 - richiesta del proprietario del bene (o di almeno uno dei comproprietari);
- 5.2 - constatata assenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento;
- 5.3 - perdita dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 2 (il cambiamento della proprietà del bene comporta il solo aggiornamento dell'accreditamento da parte della Direzione competente, previa comunicazione dell'interessato);
- 5.4 - gravi o reiterate irregolarità nell'utilizzo o nella rendicontazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della L.R. 8/2016.

Qualsiasi variazione intervenuta nei requisiti dichiarati in fase di accreditamento, dovrà essere contestualmente comunicata alla Direzione competente.

Durante la vigenza dell'accreditamento la Direzione competente potrà disporre verifiche in loco finalizzate ad appurare lo stato del bene, ovvero la rispondenza alle dichiarate caratteristiche di cui all'art. 2.1 delle presenti Istruzioni Operative, concordando l'accesso con il proprietario. L'ingiustificato impedimento a tali verifiche potrà comportare l'esclusione dalla Rete.

Dall'esclusione della Rete deriva l'impossibilità di accedere alle forme di sostegno indicate nell'articolo 3 della Legge n. 8/2016.

## **6 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), del D.lgs. 196/03, e dei successivi aggiornamenti in materia, si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale, di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

A tale proposito si veda l'informativa sul Trattamento dei Dati Personali, ALLEGATO 4.